

**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Decreto 13 maggio 2009**

Gazzetta Ufficiale Italiana 18 luglio 2009, n. 165

Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

(N.d.R.: In rosso le modifiche apportate al DM nel 2009, in verde quelle apportate dal D.lgs. 116/2020)

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e, in particolare, la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 203/108/Ce relative alla riduzione dell'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche;

Visto l'articolo 183, comma 1, lettera cc) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali sia data la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche, recante "Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto rifiuti»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 settembre 2007, n.185, recante "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato di indirizzo sulla gestione dei Raee, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche»;

Considerato che l'articolo 2, comma 7, del citato decreto ministeriale 8 aprile 2008 prevede che i centri di raccolta già operanti alla data della sua entrata in vigore sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuino ad operare conformandosi alle disposizioni previste dal decreto nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica

italiana della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali con la quale sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica dei soggetti gestori;

Vista la deliberazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — Albo nazionale gestori ambientali — del 29 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 3 settembre 2008, n. 206, recante "Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo n.152/2006, e successive modifiche e integrazioni";

Considerato che la suddetta delibera era stata adottata nelle more della registrazione alla Corte dei Conti del decreto ministeriale 8 aprile 2008 e, pertanto, in totale carenza di potere;

Vista la deliberazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — Albo nazionale gestori ambientali — del 25 novembre 2008, con la quale il Comitato nazionale dell'Albo ha ritirato in autotutela la deliberazione del 29 luglio 2008;

Considerato che in data 29 ottobre 2008 la Commissione VIII della Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione 7-00064 dell'on. Alessandri con la quale si chiedeva una proroga dell'entrata in vigore di talune disposizioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008 al precipuo scopo di consentire agli enti locali un più ampio margine temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta esistenti in armonia con le nuove normative garantendo, nel contempo, la continuità dell'essenziale servizio dagli stessi svolto;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di modificare il più volte citato decreto ministeriale dell'8 aprile 2008 al fine di stabilire, tra l'altro, un più ampio lasso temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta che operano in virtù di disposizioni regionali o di enti locali;

Sentito il parere della Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del 25 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1. - Campo di applicazione

1. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche **anche attraverso il gestore del servizio pubblico**, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 2. - Approvazioni e iscrizioni

1. **La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia.**

2. I centri di raccolta di cui all'art. 1 sono allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica rispettano solo i requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I.

4. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'[art. 212](#) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'[art. 8](#) del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

5. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 4, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica sulla base delle disposizioni di cui all'allegato I, nonché della capacità finanziaria. I soggetti gestori di centri di raccolta che sono già iscritti all'Albo gestori ambientali nella Categoria 1 integrano l'iscrizione alla Categoria stessa per l'attività «Gestione dei centri di raccolta» e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie.

6. L'iscrizione di cui al comma 4 è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente [8 ottobre 1996](#), e successive modifiche relativamente alla categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati».

7. I centri di raccolta di cui all'articolo 1 che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall'Allegato 1, non è necessario il rilascio di una nuova approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

ALLEGATO I - REQUISITI TECNICO GESTIONALI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Ubicazione del centro di raccolta

1.1 Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.

1.2 Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

2. Requisiti del centro di raccolta

2.1 Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

2.2 Il centro di raccolta deve essere dotato di:

a. adeguata viabilità interna;

b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;

c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;

d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;

e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto di cui deve essere garantita la manutenzione nel tempo.

2.3 All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzii le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

2.4 Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

3. Struttura del centro

3.1 Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:

a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;

b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;

3.2 Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

4. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta

4.1 I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

4.2 Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
10. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
11. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
12. solventi (codice CER 20 01 13*)
13. acidi (codice CER 20 01 14*)
14. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
15. prodotti fotochimici (20 01 17*)
16. pesticidi (CER 20 01 19*)
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)

18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
19. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
24. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
25. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)
26. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
27. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
28. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
29. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
30. ingombranti (codice CER 20 03 07)
31. cartucce toner esaurite (20 03 99)
32. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (**provenienti da utenze domestiche****) (codice CER 08 03 18) [n.d.r.: la limitazione indicata da ** decade parzialmente con l'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 in quanto il CER 080318 è stato inserito nell'allegato L-quater della parte IV, titolo IV del D.Lgs. 152/06 che contiene tutti i codici EER che vengono considerati urbani a tutti gli effetti anche se non di origine domestica, a patto che provengano da attività appartenenti all'elenco dell'allegato L-quinquies della medesima parte del D.Lgs. 152/06].
33. imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
34. imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
35. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16.01.03)
36. filtri olio (codice CER 16 01 07*)
37. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)
38. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05)
39. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)
40. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
41. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
42. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41)
43. terra e roccia (codice CER 20 02 02)
44. altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)
45. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'[articolo 195](#), comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

L'art. 5 del *D.lgs 116/2020* ha modificato anche il D.m. 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, integrando l'elenco dei rifiuti che possono essere ammessi in tali centri, aggiungendo in particolare:

- *altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 200199);*
- *residui della pulizia stradale se avviati a recupero (EER 200303);*
- *rifiuti urbani non differenziati (EER 200301).*

Inoltre, sempre in seguito all'entrata in vigore del *D.Lgs. 116/2020*, che sopprime il concetto di ‘rifiuto assimilato all'urbano’ il punto 45 del precedente elenco va riformulato come segue: “*rifiuti prodotti da attività ricadenti nell'allegato L-quinquies della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, considerabili urbani ai sensi dell'allegato L-quater del medesimo decreto, introdotto, come il precedente, dall'articolo 8, commi 7 ed 8 del decreto legislativo n° 116/2020*”.

Nel 2021, con l'entrata in vigore delle linee guida sulla classificazione dei rifiuti, emanate con la *Delibera n° 105/2021 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SINPA)* ed approvate col *Decreto direttoriale Mite 9 agosto 2021, n° 47*: “Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105 – cfr. Articolo 184, comma 5, *Dlgs 152/2006*”, viene aggiunta un'ulteriore limitazione alla gestione dei rifiuti all'interno dei Centri di raccolta, in riferimento ai rifiuti trovati abbandonati sul territorio comunale. Viene infatti specificato che qualora tali rifiuti siano classificabili a vista e siano palesemente non pericolosi e comunemente gestibili e rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel *DM 08/04/2008* (ad esempio, pneumatici fuori uso, mobili, materassi, ecc.) gli stessi potranno essere rimossi e trasportati, con il relativo codice dell'elenco europeo dei rifiuti, dal gestore del servizio di igiene urbana presso un impianto autorizzato alla gestione della specifica tipologia o presso il Centro di raccolta. Qualora invece i rifiuti non fossero qualificabili a vista perché eterogenei e di dubbia origine, gli stessi andranno rimossi e trasportati **presso un impianto di gestione di rifiuti autorizzato**, dove, considerata la loro natura e provenienza, gli stessi saranno sottoposti alle opportune verifiche e procedure di gestione per il successivo avvio ad operazioni di recupero/smaltimento. **Ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto**, a tali rifiuti può essere attribuito il codice *EER 20 03 01* (rifiuti urbani non differenziati).

Pertanto, i comuni che hanno un centro di raccolta e non una piattaforma autorizzata, non possono portare rifiuti abbandonati misti, di origine e qualità incerta, presso il loro centro.

- per i centri di raccolta non è prevista la figura del direttore tecnico di impianto ma solo quella del responsabile tecnico dell'azienda gestore. **Nota introdotta il 10/2/2023 ma non on line!**

4.3 Il centro deve garantire:

- a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.
- b. la sorveglianza durante le ore di apertura.

5. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta

5.1 Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.

5.2 Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

5.3 Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

5.4 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

5.5 I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p. es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

5.6 Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. [95/1992](#) e succ. mod., ed al D.M. [392/1996](#).

5.7 Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

5.8 I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone, devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

5.9 La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.

5.10 I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

5.11 È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'[Allegato 1](#) del D.M. 185/2007.

5.12 I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

6. Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta

6.1 All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

6.2 Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:

- a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
- b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

6.3 Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

6.4 Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.

6.5 Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, ed in uscita, al fine dell'impostazione di bilanci di massa o di bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime, in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib.

6.6. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.

6.7. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.

7. Durata del deposito

7.1 La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a **tre mesi**

7.2 La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

**SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA
(per utenze non domestiche)**

.	Numero	.
.	Data	.
Centro di raccolta	.	.
Sito in	.	.
Via e numero civico	.	.
CAP	.	.
Telefono	.	.
Fax	.	.

Descrizione tipologia di rifiuto

Codice dell'Elenco dei rifiuti

Azienda

Partita IVA

Targa del mezzo che conferisce

Quantitativo conferito al centro di raccolta Unità di misura

Firma dell'addetto al controllo del centro di raccolta

.....

SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA

.	Numero	.
.	Data	.
Centro di raccolta	.	.
Sito in	.	.
Via e numero civico	.	.
CAP	.	.
Telefono	.	.
Fax	.	.

Descrizione tipologia di rifiuto

Codice dell'Elenco dei rifiuti

Quantitativo avviati a recupero/smaltimento Unità di misura

Firma dell'addetto al centro di raccolta

.....